



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI AL SETTORE IMMUNOMETRIA ALTERNATIVA, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI.

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 6

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni riguardante la fornitura “in service” di sistemi analitici per l’esecuzione di esami diagnostici relativi al settore immunometria alternativa, occorrenti per i Laboratori di analisi chimico-cliniche aziendali, che concorrono ad integrare la disciplina di gara:

QUESITO 1:

- a. Si chiede se il modello allegato 1BIS deve essere presentato anche dai procuratori in possesso di procura con poteri di firma delle offerte ma non presenti sulla CCIAA;
- b. Si chiede se è possibile presentare i dati relativi al fatturato globale, al settore, e le principali forniture per gli anni 2007-2008-2009 in considerazione della mancanza, ad oggi, dell’approvazione e del deposito del bilancio 2010 che avverrà ad aprile;
- c. In considerazione dei tempi ristretti si chiede una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

RISPOSTA 1:

- a. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 - comma 1 - del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., lett. b), e c), come espressamente riportato all’articolo 27, punto A.2, paragrafo N.B 2 pagina 23 di 42 del disciplinare di gara, deve essere resa individualmente da ciascuno dei soggetti ivi indicati, qualora non firmatari dell’istanza di ammissione a gara (modello 1) e, nella fattispecie, tale dichiarazione, da redigersi utilizzando l’apposito mod. 1BIS, deve essere resa dai procuratori speciali o generali della Società, quali risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- b. L’art. 41 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., rubricato “capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizio” indica al comma 1 i documenti per mezzo dei quali può essere fornita la prova della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti, stabilendo che la capacità “*de qua*” essere fornita, tra l’altro:
 - mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (comma 1, lett. c);
 - ovvero, se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (comma 3 del medesimo art. 41).Il requisito concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, genera a volte difficoltà interpretative

laddove il requisito temporale degli *“ultimi tre esercizi”* è sostituito dalla locuzione *“ultimi tre anni”*, ovvero è richiesta l'esibizione di un fatturato concernente forniture svolte in un determinato periodo (come nel caso di specie), pur non essendo dimostrabile, perché per ragioni tecnico-legali, il relativo bilancio non è stato ancora approvato.

In merito, la sentenza n. 5808/2008, 25/11/2008 Sez. IV^a del Consiglio di Stato, fa chiarezza, evidenziando l'importanza del dato temporale, del momento, cioè in cui è svolto un determinato servizio/fornitura, ed il relativo fatturato dimostrabile solo attraverso l'approvazione del bilancio nell'anno successivo.

Il termine *“fatturato”* richiama un dato contabile e finanziario, piuttosto che meramente storico: il *“fatturato”* individua non il complesso degli affari svolti in un determinato periodo, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario e, pertanto, può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci d'esercizio (che, come noto, costituiscono il riferimento temporale convenzionale in materia contabile e finanziaria).

Pertanto l'unico modo con cui la stazione appaltante può agganciare ad un riferimento certo l'individuazione di un dato, quale quello richiesto ai concorrenti, sia quello di richiamarsi ai bilanci d'esercizio, unici documenti contabili che consentano di ricostruire il *“fatturato”* in maniera non arbitraria od opinabile.

Pertanto, in mancanza ad oggi dell'approvazione e del deposito del bilancio 2010, la dimostrazione del fatturato globale d'impresa e dell'importo riguardante forniture nel settore oggetto della gara può essere fatta con riferimento al triennio 2007-2009.

- c. Non è possibile aderire alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte, poiché il termine prescritto (ore 13:00 del 08/04/2011), è stato fissato in conformità a quanto prescritto dall'art. 70 del DLgs 163/2006 e s.m.i.

QUESITO 2:

- All'interno del modello allegato 1 –Istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni -, viene richiesto al punto D) a dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria, il fatturato globale d'impresa relativo al triennio 2008/2009/2010 e l'elenco delle principali forniture relative al triennio 2008/2009/2010.

Per il momento non disponiamo ancora dei dati aggiornati siccome sono legati all'approvazione del nuovo bilancio che avverrà nel prossimo mese. Chiediamo eventualmente se è possibile fornire i dati del triennio precedente (2007/2008/2009) oppure un dato provvisorio non completo.

RISPOSTA 2:

- Vedi risposta precedentemente fornita per analoga richiesta di chiarimento (risposta 1 lett. b).

QUESITO 3:

- In riferimento al lotto 1 si chiede conferma del quantitativo annuo di 20 test indicato per l'analisi Antigene “E”.



RISPOSTA 3:

- Si conferma il quantitativo annuo di 20 test indicato nel capitolato tecnico per l'analisi Antigene "E", in quanto trattasi di analisi non in linea (non on board), poiché effettuato alla bisogna in relazione alle richieste, valutabili in circa 20 test/anno.

QUESITO 4:

- In riferimento al lotto 1 –punto 11 dell'allegato B.1 e dei parametri di valutazione, si chiede un chiarimento sulla descrizione del "dosaggio HCV antigene core" in quanto nella richiesta di fornitura si indica il dosaggio di Anticorpi Epatite "C"

RISPOSTA 4:

- Per "dosaggio HCV antigene core" si intende il test che sia in grado di dosare tutti gli antigeni del core del virus dell'epatite C (in pratica differenza la generazione dei test).

=====

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (A.S.P.)